

Comune di Riccione

Provincia di Rimini



SETTORE URBANISTICA-S.I.T.-PROGETTI SPECIALI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE -III° VARIANTE 2012- Approvazione

ELABORATO N°22

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

ADOZIONE:

Delibera di C.C. n. 33 del 19-05-2011

APPROVAZIONE:

Delibera di C.C. n. 44 del 06-08-2012

Il Sindaco:

Massimo Pironi

L'Assessore Urbanistica:

Maurizio Pruccoli

Il Segretario Generale:

Lia Piraccini

Il Dirigente:

Baldino Gaddi

COORDINATORE E PROGETTISTA:

Arch. Mirna Bertuccini

COLLABORATORI:

Arch. Annalisa Schiano

Segr. Amm. Loredana Raffaelli

SUPPORTO INFORMATICO:

Arch. Annalisa Schiano

Geom. Sara Innocenti



Comune di Riccione

Provincia di Rimini

SETTORE URBANISTICA – S.I.T. – PROGETTI SPECIALI

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI ALLA 3° VARIANTE AL P. DELL'ARENILE

n.	nome	Zona/bar	Prot.	data
1	<p>COOPERATIVA NOLEGGIATORI IMBARCAZIONI DA DIPORTO s.r.l..</p> <p>Chiede:</p> <ol style="list-style-type: none">1) per i concessionari locatari di natanti 1 gazebo di dimensioni max. mq.10;2) di estendere la sopraddetta possibilità anche per gli affidatari di "parte" di CDM;3) di dotare il suddetto gazebo degli allacciamenti Enel e al pubblico acquedotto;4) prevedere per i suddetti locatari la possibilità di dotarsi di rastrelliere e contenitori vari per l'attività di locazione natanti;5) di poter posare insegne di esercizio direttamente sul gazebo. <p>Controdeduzioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) RESPINTA in quanto non pertinente alla variante in esame. Tuttavia l'A.M., consapevole della carenza normativa nel vigente PPA, si impegna a sopperire anche a questo aspetto in una prossima Variante al medesimo strumento urbanistico.2) RESPINTA in quanto non pertinente.3) RESPINTA in Quanto non pertinente.4) RESPINTA in Quanto non pertinente.5) RESPINTA in Quanto non pertinente..	Generale	21673	10.06.2011

2	<p>CONFESERCENTI</p> <p>Chiede:</p> <p>1) che venga soppressa la parte inerente al Merchandising dell'art. 16 dell'Allegato "D" in quanto in contrasto con la normativa nazionale sul commercio</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>La norma verrà modificata come segue: <i>Attività di merchandising</i></p> <p>Per i titolari di CDM a Bar-Ristorante è consentita l'attività di merchandising all'interno della loro struttura.</p> <p>E' altresì consentita l'attività di merchandising anche per i titolari di CDM a stabilimento balneare a condizione che venga utilizzata a tale scopo parte del capanno del bagnino e che i prodotti smerciati rechino il solo logo o marchio dello stabilimento balneare o del bar nei quali sono messi in vendita.</p> <p>In ogni caso il titolare del Bar o il titolare dello stabilimento balneare dovrà preventivamente chiedere l'estensione della propria Concessione Demaniale per l'esercizio di tale attività, che comunque, dovrà essere limitata esclusivamente ai seguenti gadgets:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) cappellini 2) magliette e parei 3) teli da mare 4) borse da spiaggia 5) penne e portachiavi. 	Generale	23442	21.06.2011
---	--	----------	-------	------------

3	<p>COOPERATIVA NOLEGGIATORI IMBARCAZIONI DA DIPORTO s.r.l..</p> <p>Chiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per i concessionari locatari di natanti 1 gazebo di dimensioni max. mq.10; 2) di estendere la sopraddetta possibilità anche per gli affidatari di "parte" di CDM; 3) di dotare il suddetto gazebo degli allacciamenti Enel e al pubblico acquedotto; 4) prevedere per i suddetti locatari la possibilità di dotarsi di rastrelliere e contenitori vari per l'attività di locazione natanti; 5) di poter posare insegne di esercizio direttamente sul gazebo. <p>Controdeduzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) RESPINTA in quanto non pertinente alla variante in esame. Tuttavia l'A.M., consapevole della carenza normativa nel vigente PPA, si impegna a sopperire anche a questo aspetto in una prossima Variante al medesimo strumento urbanistico. 2) RESPINTA in quanto non pertinente. 3) RESPINTA in Quanto non pertinente. 4) RESPINTA in Quanto non pertinente. 5) RESPINTA in Quanto non pertinente.. 	Generale	26222	11.07.2011
4	<p>CORBELLI CRISTIAN</p> <p>Chiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) di rettificare il perimetro di PPA per poter rientrare nel Piano dell'Arenile per poter ammodernare le strutture della propria attività. <p>Controdeduzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) RESPINTA in quanto non pertinente. Variare il perimetro di PPA, tra l'altro, comporterebbe variante al RUE e al PSC. 	Chiosco Anna fuori perimetro di PPA su area dell'ANTICO DEMANIO	26616	13.07.2001

5	<p>RASCHI MASSIMO</p> <p>Chiede:</p> <p>a) di mantenere invariata la posizione dei manufatti compresi tra le due passeggiate longitudinali sul lato della darsena di mq. superiori al max. consentito.</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) RESPINTA in quanto già in occasione della II Var. al PPA è stata variata la suddetta norma.</p>	Zona 90	27714	21.07.2011
6	<p>COOPERATIVA BAGNINI RIVIERA a.r.l.</p> <p>Chiede:</p> <p>a) di poter realizzare le piscine in soluzione completamente interrata.</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) E' ACCOLTA si modica pertanto l'art. 12.3, comma 3°, il punto a) completamente sostituito dal seguente:</p> <p>“ Area con piscina/e e strutture similari, esclusi scivoli ed altri analoghi giochi acquatici, realizzati senza platea in cemento armato ma posati a secco ed amovibili.</p> <p>Tali piscine, sono ammesse in misura di mq. 2,00 (due) ogni metro lineare di fronte mare della concessione di riferimento se scelte in esclusiva, tenendo conto comunque che tale coefficiente è quello max. di specchio acqueo ammissibile per zona ed entro questo coefficiente andranno eventualmente ricavate le quantità per le vasche idromassaggio a scomputo della dimensione della piscina.</p> <p>Dovranno essere incassate completamente nella sabbia, con il solo scalino della pedana di salvamento sulla sabbia fuori terra. e solo la parte dell'impiantistica al di sotto di essa. Le piscine possono avere un'altezza max. pari a m. 1,50. Tali strutture dovranno essere dotate di sistemi – solari e/o fotovoltaici per il risparmio energetico e di dispositivi per il risparmio idrico. Le piscine, in caso di fusione gestionale di più operatori, possono essere realizzate anche a cavallo tra zone confinanti. Le fontane, a scopo decorativo, dovranno rientrare nel calcolo della quantità massima ammissibile per ogni zona che sceglie l'area tematica della piscina.</p>	Generale	28416	27.07.2011

	<p>Durante i mesi invernali per non modificare il paesaggio consueto della spiaggia, anche le piscine potranno essere mantenute in sito sull'arenile purchè coperte da una pedana in legno, capace di sopportare anche carichi impropri, eventualmente ricoperte con uno strato di sabbia e comunque opportunamente segnalate.</p> <p>Gli stabilimenti che si sono adeguati al Piano dell'Arenile in conformità alle precedenti disposizioni normative sono tenuti a uniformarsi alle predette disposizioni in occasione della prima variante generale al permesso di costr. Rilasciato in conformità alla precedente II Variante al PPA.</p>			
7	<p>COOPERATIVA BAGNINI RIVIERA a.r.l.</p> <p>Chiede:</p> <p>a) nell'All."D" di prevedere la possibilità di chiusura temporanea dei varchi per più giorni, in zona Nord Marano e in caso di grande affluenza giovanile, dopo le 19.30 e da rimuovere entro le 7.30 del mattino successivo.</p> <p>b) di posizionare teli frangivento in senso perpendicolare alla battigia.</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) RESPINTA in quanto contrasta con l'Ordinanza Balneare Regionale;</p> <p>b) RESPINTA in quanto per alcuni, brevi tratti è già possibile, mentre diversamente contrasterebbe con l'Ordinanza sopra menzionata.</p>	Generale	28417	27.07.2011
8	<p>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CENTRO VELICO CITTA' DI RICCIONE"</p> <p>Chiede:</p> <p>a) di poter posizionare o sulla spiaggia libera o sul tratto che l'Associazione ha in Concessione annuale 2 manufatti: uno di 60 mq per deposito e un altro di 25 mq. come sala riunioni.</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) RESPINTA in quanto non pertinente. Tuttavia, l'AM, consapevole della carenza normativa nel vigente PPA, si impegna a sopperire anche a questo aspetto in una prossima Variante al medesimo strumento urbanistico.</p>	zona 24	28635	28.07.2011

9	<p>BALDACCI ATOS, BERARDI CESARE E CIUFFOLI MARIO'</p> <p>Chiede:</p> <p>a) Che il comparto "Zona Pilota Sud" possa accedere all'adeguamento al PPA senza aspettare l'approvazione del POC.</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) E' PARZIALMENTE ACCOLTA, all'Art. 20, 2° comma, il punto 3) verrà così modificato: "Nel sottoambito Zona Pilota Sud, in attesa dell'acquisizione delle aree da parte del Comune mediante il POC che permetta l'adeguamento al PPA di tutti gli operatori di zona, potranno essere realizzate le seguenti migliorie all'interno dell'area polifunzionale, previo atto unilaterale d'obbligo nel quale gli operatori si impegneranno fin d'ora all'arretramento e al relativo adeguamento al PPA entro 6 mesi dalla disponibilità delle suddette aree, pena la decadenza dell'autorizzazione delle opere concesse e si impegnano altresì a rinunciare a qualsiasi richiesta-danni in caso avversità meteo-marine":</p> <p>-posa di una vasca idromassaggio per zona, una tantum;</p> <p>-posa di una piscina con indice pari alla metà di quello previsto in caso di adeguamento al PPA, intendendo che nel suddetto indice max. pari a 1 mq. su 1 m. lineare di fronte mare della CDM, devono rientrare tutti gli specchi acquei;</p>	zone 4,2,5	29546	04.08.2011
10	<p>ASSOCIAZIONE BAR RISTORANTI DI SPIAGGIA DI RICCIONE OPPOSIZIONE</p> <p>Chiede:</p> <p>a) Che prevalga la norma di esclusività di somministrazione di alimenti e bevande in capo ai ristoratori;</p> <p>b) La Società di gestione di cui all'Art. 16 – All. "D" – non può essere intestataria di alcuna autorizzazione;</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) E' RESPINTA in quanto è già così.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOLTA l'articolo sarà modificato come segue: <u>Chioschetti per somministrazione alimenti e bevande di 9 mq.</u></p> <p>Per meglio effettuare il servizio turistico al pubblico di somministrazione di bevande e prodotti alimentari, nei termini e alle condizioni previste dalla necessaria autorizzazione sanitaria, e cioè in</p>	Generale	29548	04.08.2011

	<p>modo più capillare, nell'area adibita a stabilimento balneare è consentita la realizzazione di una struttura prefabbricata chiusa (chiosco) delle dimensioni massime di mq.9.</p> <p>Detta struttura può essere realizzata, previo tutte le autorizzazioni necessarie, a compensazione delle superfici esistenti già autorizzate, cioè solo ed esclusivamente previa rinuncia, da parte del titolare dello stabilimento balneare, di pari superficie di altri spazi chiusi (es. cabine e/o depositi) già esistenti e autorizzati o residui.</p> <p>Il rilascio dell' autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti avverrà solo ed esclusivamente in capo ad una società di gestione costituita dal titolare della c.d.m che ospita logisticamente il chiosco (bagnino) e dal titolare della c.d.m di uno dei pubblici esercizi (barista) ubicati a confine della CDM del bagnino o nelle immediate adiacenze: il più vicino a nord, o il più vicino a sud della c.d.m. in capo al bagnino. Per costituire la suddetta Società di gestione è quindi requisito necessario e imprescindibile essere già intestatario di Concessione Demaniale Marittima.</p> <p>Nel caso in cui nessuno dei due bar confinanti o comunque ubicati nelle immediate vicinanze, sia disponibile alla costituzione della Società di gestione necessaria allo scopo non sarà possibile realizzarla con altri.</p> <p>Nel caso di qualsiasi modificazione soggettiva dei componenti della Società di Gestione non conforme ai criteri sopramenzionati, la medesima Società di Gestione sarà, <i>Ipso facto</i>, inidonea allo svolgimento del servizio disciplinato dal presente articolo, con il conseguente immediato obbligo di ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla costituzione della Società di Gestione.</p> <p>Il procedimento amministrativo per dare attuazione a quanto sopra esposto sarà, per entrambi i concessionari, quello previsto all'art. 45 bis del Codice della Navigazione.</p> <p>In fine, il rilascio dell'autorizzazione commerciale è soggetto alle disposizioni contenute nel DLGS n.59/2010, art.64, e potrà avvenire solo previa verifica delle prescrizioni contenute nella deliberazione G.C. n.104 del 2010, nel rispetto delle disposizioni sanitarie e di tutte le altre autorizzazioni necessarie (edilizia, ambientale, demaniale, ecc.).</p>			
<p>11</p>	<p>SETTORE EDILIZIA-DEMANIO-TUTELA AMBIENTALE DEL COMUNE DI RICCIONE</p> <p>Chiede:</p> <p>a) Art. 6, nono comma, punto 4):di definire l'altezza max. delle cabine al fine di poterne limitare lo sviluppo in altezza;</p>	<p>Osservazione d'ufficio Generale</p>	<p>SUPRI74.2011</p>	<p>04.08.2011</p>

	<p>b) Art. 6, nono comma, punto 5):di specificare dim. max. del chiosco bagnino = mq. 30;</p> <p>c) Art. 6, nono comma, punto 7) di inserire dopo le parole:"...un accesso" la dicitura " , massimo due, ".</p> <p>d) Di definire la quantità di portico realizzabile per il capanno del bagnino e per le cabine;</p> <p>e) Art. 10 ultimo capoverso, di stabilire le distanze tra pareti finestrate e quelle tra i manufatti;</p> <p>f) Art. 11 di inserire altre tipologie di attività come unità minima di intervento già oggetto di CDM;</p> <p>g) Art. 12.1, ultimo capoverso, di coordinare il testo con quanto previsto nell'all. D;</p> <p>h) Di dare la possibilità anche per chi si adegua al PPA di realizzare una copertura per cicli con le dimensioni previste nell'all."D";</p> <p>i) Art. 12.2, secondo comma, di inserire la parola: "prioritariamente" prima della parola: "legno".</p> <p>j) Art.12.2, terzo comma, lettera a) di definire l'h. max. delle cabine al fine di poterne limitare lo sviluppo in altezza : " L'altezza max. (al colmo) è fissata in m. 3.00";</p> <p>k) Art. 12.2, terzo comma, lettera b) di definire la dimensione max. del chiosco pari a mq. 30;</p> <p>l) Art. 12.2, terzo comma, lettera c) di aggiungere alla fine del capoverso:"può essere previsto il posizionamento di una veletta, h. max. m. 1.00, a contenimento di eventuali impianti posti in copertura";</p> <p>m) Art. 12.2, quinto comma, di sostituire la parola "cabine" con "spogliatoio"</p> <p>n) Art. 12.2, nono comma, di modificare : "nel box del bagnino sarà possibile installare una tenda retrattile, come sopra descritta, solo sul lato monte" con la seguente dicitura: "nel box del bagnino sarà possibile installare una tenda retrattile, come sopra descritta, solo su un lato a scelta del concessionario".</p> <p>o) Art. 12.2, decimo comma, di sostituire la parola:"debbono" con:"potranno";</p> <p>p) Art. 12.2, undicesimo comma, di inserire l'estensione max. della tenda lato mare = a m. 3.</p> <p>q) Art. 12.2, quindicesimo comma, di aggiungere dopo le parole:"...docce e stenditoi" la seguente frase:" e in aree a servizio del bagnino";</p> <p>r) Art. 12.2, ventiseiesimo comma, di modificarlo, in quanto come scritto non è possibile realizzare gli adeguamenti dei bar sul sedime a causa dell'obbligo di realizzare anche i camminamenti attorno al fabbricato;</p> <p>s) Art. 12.2, ventisettesimo comma, il periodo: "sul lato mare, per contro, l'area pertinenziale al bar-ristorante si estende fino alla passeggiata longitudinale frontistante i box degli operatori di spiaggia e può essere occupata con arredi (tavoli, sedie e ombrelloni) funzionali all'esercizio della ristorazione.", di sostituirlo con il seguente:" sul lato mare, per contro, l'area pertinenziale al bar-ristorante può essere occupata con arredi (tavoli, sedie e ombrelloni) funzionali all'esercizio della ristorazione ad esclusione della passeggiata</p>			
--	--	--	--	--

	<p>longitudinale a mare, se interclusa. La passeggiata longitudinale deve in ogni caso risultare sgombra da qualunque tipo di arredo.”</p> <p>t) Art. 12.2, ventinovesimo comma, di aggiungere alla fine del capoverso: "può essere previsto il posizionamento di una veletta, h. max. m. 1.00 a contenimento di eventuali impianti posti in copertura”;</p> <p>u) Art. 12.3, terzo comma, punto e) dopo le parole: "...area salute" di aggiungere le parole: "e benessere”;</p> <p>v) Art. 12.3, quarto comma, di sostituirlo con il seguente: "A beneficio delle predette aree è consentita la posa in opera di gazebo (aventi una superficie complessiva non superiore a mq. 50.00 ed un'altezza, misurata dalla quota 0.00 dal piano dell'arenile alla gronda non superiore a m. 2.50 e h. max. al colmo inferiore a m 3.50.)."; nell'Allegato "D", all'art. 6, dopo le parole: "...superiore a mq. 25" sarà aggiunto: " ed un'altezza, misurata dalla quota 0.00 del piano dell'arenile alla gronda non superiore a m. 2.50 e h. max. al colmo inferiore a m 3.50”.</p> <p>w) Art. 12.4, sesto comma, di eliminare la parola: "a nebulizzazione"; e di aggiungere alla fine del capoverso: "senza paraventi e con l'obbligo di rimozione a fine stagione”.</p> <p>x) Art.12.5, sesto comma, di aggiungere alla fine del capoverso: ", nel numero massimo di due ingressi”;</p> <p>y) Art. 20.1 ultimo comma, di poter definire un'altezza max. delle cabine (al colmo) al fine di poterne limitare lo sviluppo in altezza;</p> <p>z) Art. 21, secondo comma, di inserire la dicitura: "prioritariamente" prima della parola: "legno”;</p> <p>α) Art. 22.1, secondo comma, di sostituire la parola: "devono" con: "possono”;</p> <p>β) Art. 23, penultimo comma, di sostituirlo con il seguente: "tutte le strutture necessarie ad allestire le predette aree tematiche devono essere precarie ed amovibili in quanto devono essere rimosse al termine di ciascuna stagione estiva nonché essere realizzate su aree scoperte nella quantità max. di mq. 50.00, con h = 2.50, e h max. di colmo inferiore a m. 3.50, per CDM”;</p> <p>γ) Art.28.1, secondo comma, di inserire dopo le parole : "...in elevazione in legno" le parole: "o rivestite in legno”;</p> <p>δ) Art. 28.1, quarto comma, di sostituire il numero tra parentesi: "mq. 30.00" con: "mq. 35”;</p> <p>ε) Art. 36, primo comma, di definire l'altezza massima delle insegne e comunque, eliminare la possibilità di installare le insegne sopra i bar (che si sono adeguati al Piano) per non eccedere in altezza (struttura del bar h. 6.90 + veletta di copertura h.1.00 + insegne h.2.00 = h. tot. 9.90!);</p> <p>η) Art. 37, terzo comma, <i>Insegne degli alberghi</i>, ultimo capoverso, di aggiungere alla fine del periodo: "e concorrono al raggiungimento della quantità max. consentita di cui sopra”;</p> <p>Per quanto attiene all'Allegato "D" le correzioni che si chiede di apportare sono le seguenti:</p>			
--	---	--	--	--

- λ) Art.3, secondo comma, ultimo capoverso, che venga uniformato all'Art.6 delle NTA, comma nono, punto 7, ultimo capoverso delle NTA;
- π) Art. 11, dopo l'ultimo comma, di aggiungere il seguente periodo:"All'interno della spiaggia attrezzata può essere prevista una zona refrigerium con docce, anche di acqua nebulizzata, che deve essere posizionata all'incrocio dei percorsi pedonali, nella zona destinata agli ombreggiamenti, a mare della passeggiata longitudinale, e comunque entro la metà circa del percorso di accesso perpendicolare alla battigia";
- ο) Art.12, ultimo comma, di aggiungere la seguente frase alla fine dell'ultimo capoverso: "il passaggio longitudinale deve essere lasciato libero da ogni tipo di arredo ed ombreggiamento".

Controdeduzioni:

- a) E' ACCOLTA – all'art. 6, comma 9, punto 4, verrà aggiunto dopo le parole:"...della spiaggia": ".L'altezza max.(al colmo) è fissata in m. 3.00."
- b) E' ACCOLTA specificando all'art. 6, comma 9, al termine del punto 5 verrà aggiunto: ".La dimensione max. del chiosco del bagnino è pari a m. 30 e la destinazione d'uso non potrà essere mai scissa dall'attività di bagnino."
- c) E' ACCOLTA come da osservazione.
- d) E' ACCOLTA verranno pertanto apportate le seguenti modifiche: all'art. 6, comma 9, alla fine del punto 5 dopo le parole:"... quelli preesistenti", andrà aggiunta la frase:" La quantità max. per il portico del capanno del bagnino viene fissata comunque in mq.18.00". Al medesimo articolo, stesso comma, punto 4 dopo le parole:"... della spiaggia." Andrà aggiunta la seguente frase:" La larghezza max. per il portico delle cabine (per la lunghezza del fronte) è fissata in m. 1.40".
- e) E' ACCOLTA. All'art. 10 l'ultimo capoverso sarà così sostituito:"Tutti i manufatti e le attrezzature dovranno preferibilmente essere posizionati in modo arretrato rispetto a quelli esistenti e tuttavia sempre concordati con gli uffici competenti".
- f) E' ACCOLTA. All'art. 11 dopo il punto b) verrà inserito: " c) altri tipi di attività già in corso di CDM".
- g) E' ACCOLTA. All'art. 12.1, ma nel senso che il terzo comma viene completamente soppresso.
- h) E' ACCOLTA nell'Al. "D" all'art. 10 il comma 3° Copertura leggera per cicli e motocicli: viene completamente soppresso.
- i) E' ACCOLTA così come da osservazione.
- j) E' ACCOLTA, l'art 12.2, terzo comma, lettera a) viene corretto come alla controdeduzione a) di cui sopra;
- k) E' ACCOLTA l'art 12.2, terzo comma, lettera b) viene corretto aggiungendo dopo le parole:" ...del bagnino" , di dimensione max. pari a mq. 30, " ;

<p>l) E' ACCOLTA viene corretto come da osservazione;</p> <p>m) E' PARZIALMENTE ACCOLTA il 5° comma dell'art. 12.2 viene sostituito nel seguente modo:"è possibile che il chiosco del bagnino venga destinato ad altri usi compatibili con le scelte progettuali, e in particolare in ragione delle aree tematiche scelte, di adeguamento al Piano previo accordo con i competenti uffici. In questo caso si possono destinare a reception alcune cabine o depositi".</p> <p>n) E' ACCOLTA viene corretta nel seguente modo:" nel box del bagnino sarà possibile installare una tenda retrattile, oltre a quella lato mare e come sopra descritta in opzione al portico, solo su un lato a scelta del concessionario";</p> <p>o) E' ACCOLTA viene corretto come da osservazione;</p> <p>p) E' ACCOLTA. Art. 12.2, undicesimo comma, è inserita dopo le parole:"...tenda amovibile" la seguente dicitura:"con estensione massima, lato mare, di m. 3.</p> <p>q) E' ACCOLTA come da osservazione.</p> <p>r) E' ACCOLTA , alla fine del l'Art. 12.2, 26° comm a, dopo le parole:" ...largo 1,20 ml" verrà aggiunto: " per gli interventi in completo adeguamento al presente PPA . Per gli interventi di adeguamento al PPA senza accordo col bagnino per attuare il previsto arretramento, Il Bar sulle aree già in sua CDM dovrà realizzare almeno uno dei camminamenti perpendicolari alla battigia" ;</p> <p>s) E' ACCOLTA come da osservazione;</p> <p>t) E' ACCOLTA come da osservazione;</p> <p>u) E' ACCOLTA come da osservazione;</p> <p>v) E' ACCOLTA come da osservazione;</p> <p>w) E' RESPINTA in quanto non contrasta con alcuna norma superiore gerarchica di carattere edilizio, ambientale, demaniale, sanitario e di sicurezza; trattasi meramente di dettagli costruttivi di stile,a discrezione dei redattori dello stesso PPA;</p> <p>x) E' ACCOLTA come da osservazione;</p> <p>y) E' ACCOLTA si corregge l'Art. 20.1, ultimo comma, come la controdeduzione a);</p> <p>z) E' ACCOLTA come da osservazione;</p> <p>α) E' ACCOLTA come da osservazione;</p> <p>β) E' ACCOLTA come da osservazione;</p> <p>γ) E' ACCOLTA come da osservazione;</p> <p>δ) E' ACCOLTA come da osservazione;</p> <p>ε)) E' ACCOLTA cassando le prime due parole:" sulle coperture";</p> <p>η) E' ACCOLTA come da osservazione;</p> <p>Per quanto attiene all'Allegato"D" le controdeduzioni sono le seguenti:</p> <p>λ) E' ACCOLTA l' Art.3, secondo comma, ultimo capoverso verrà uniformato al punto 7, del</p>			
---	--	--	--

	<p>comma 9°, dell'Art.6 delle NTA; π) E' RESPINTA in quanto tale attrezzatura rimane prerogativa di chi si adegua al PPA; σ) E' ACCOLTA come da osservazione;</p>			
12	<p>COOPERATIVA BAGNINI DI RICCIONE CONFARTIGIANATO CNA/ BALNEATORI RICCIONE COOPERATIVA BAGNI ADRIATICA CONFCOMMERCIO UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI</p> <p>Chiede:</p> <p>a) Art. 1, che anche per gli operatori compresi nell'Area Pilota Sud sia possibile l'adeguamento al PPA senza aspettare l'approvazione del POC;</p> <p>b) Art. 6, comma (1°, come da loro indicato, è sba gliato) 14, venga eliminata la frase:" sì da escludere la necessità di creare artificialmente dune sabbiose durante il periodo invernale" in quanto, per esperienza, le dune sono l'unica difesa efficace contro le ingressioni marine invernali;</p> <p>c) Art. 12.2, Di consentire l'installazione di cancelli alle zone di spiaggia in quanto durante la notte, e in particolare nel caso di iniziative di grande richiamo (fuochi d'artificio, notte rosa, ecc.) vengono causati danni alle attrezzature turistiche;</p> <p>d) Art. 12.3, comma a), Di interrare per una profondità maggiore le Piscine per calmierare l'impatto ambientale;</p> <p>e) Art. 12.3, comma a), che oltre al termico-solare e al fotovoltaico per scaldare l'acqua delle piscine sia data anche la possibilità di dotarsi di impianti tradizionali per i periodi di maltempo;</p> <p>f) Art.12.3, che le aree polifunzionali a mare nelle zone dove non c'è spazio, del Comparto 2, vengano estese per una profondità di m. 20;</p> <p>g) Art.12.5 che tappeti e stuoie sopra la sabbia, in quanto elementi di arredo, non vengano considerate ai fini del calcolo della superficie pavimentata;</p> <p>h) Art. 21, ultimo comma, che gli operatori interessati all'adeguamento al Piano (passeggiata sud, delle tamerici) possano essere lasciati liberi di decidere se arretrarsi o meno sulle aree Ceschina senza atto unilaterale d'obbligo;</p> <p>i) Art. 33, ultimo comma, di poter realizzare l'interrato sotto tutto il manufatto in piazzale Roma o con il consenso di entrambi i concessionari o ognuno sotto la propria CDM e imponendo al tabacchi di realizzare il distacco accollandosi tutte le spese;</p> <p>j) Art. 37, di posizionare le plance per la pubblicità una ogni 10 m. di fronte CDM;</p>	Generale	29729	05.08.2011

<p>k) Art. 37 di poter installare nuove plance pubblicitarie ai lati delle torrette per il salvamento;</p> <p>l) Art. 37 le insegne storiche degli alberghi di poterle, anche se molto ammalorate, ricostruire integralmente, con le stesse caratteristiche;</p> <p>Seguono le osservazioni all'Allegato "D":</p> <p>m) art. 3 –Varchi e percorsi pedonali: di eliminare al 2° comma l'obbligo di rimozione a fine stagione balneare, in quanto probabile refuso;</p> <p>n) Art. 3 –Varchi e percorsi pedonali: di dare la possibilità di spostare la passeggiata longitudinale a tutti;</p> <p>o) Art. 5 di riscrivere completamente la norma;</p> <p>p) Art. 5 aree polifunzionali, di estendere l'area polifunzionale tra la zona n. 52 e la n. 79 per una profondità 20ml.</p> <p>q) Art 6 tende per l'ombreggiamento: che la larghezza max. davanti alle cabine venga portata da un max. di m. 3.00 a m. 3.50;</p> <p>r) Art. 6 tende per l'ombreggiamento: di poter dotare la tenda davanti al chiosco del bagnino di montanti a terra o che a seguito delle parole: "...in alternativa , previa autorizzazione sismica..." venga aggiunto :” se richiesta”;</p> <p>s) Art. 6 tende per l'ombreggiamento: di consentire comunque che la tenda davanti al chiosco del bagnino possa essere dotata di montanti a terra in quanto non sarebbero di ostruzione visiva;</p> <p>t) Art. 6 tende per l'ombreggiamento: di eliminare l'obbligo di rimozione dei percorsi pedonali in quanto refuso;</p> <p>u) Art. 6 tende per l'ombreggiamento: di spostare il termine del 2011 per l'adeguamento di tutte le strutture atte all'ombreggiamento al 2015;</p> <p>v) Art. 7 zone riservate ad attrezzature ludiche degli stabilimenti balneari: di acconsentire che i tappeti elastici di diametro max. m. 3.60 si possano posizionare anche nelle aree polifunzionali a mare estese di m. 35;</p> <p>w) Art. 16 criteri ed indirizzi...Chioschetti per somministrazione alimenti e bevande di 9 mq.: di cassare l'obbligo di costituire la soc. unica di gestione tra il Bar e i bagnini confinanti, per ovviare alle formalità burocratiche, e di poter liberalizzare i contraenti dall'essere confinanti o comunque più vicini;</p> <p>x) Art. 16 ... Attività di merchandising: di poter posizionare una vetrinetta all'esterno del capanno del bagnino;</p> <p>y) Art. 16 ... Chiusure invernali: di esentare i bagnini dal mantenimento in funzione dei cestini porta-rifiuti durante il periodo di chiusura degli stabilimenti su tutto l'arenile.</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) E' RESPINTA tuttavia in parziale accoglimento dell'osservazione n. 9, lett. a) è stata</p>			
--	--	--	--

	<p>inserita per tale zona una norma transitoria;</p> <p>b) E' PARZIALMENTE ACCOLTA. La norma in realtà dice che in caso di adeguamento bisogna da subito adottare tutti gli accorgimenti tecnici e tecnologici a disposizione per ovviare il più possibile al fenomeno erosivo. Tuttavia in parziale accoglimento, si corregge il comma in questione nel seguente modo, la frase: " ...si da escludere la necessità..." , diventa: " ...si da contenere la necessità...";</p> <p>c) E' RESPINTA in quanto sarebbe in contrasto con l'Ordinanza Balneare Regionale. Le spiagge dell'Emilia-Romagna devono essere sempre accessibili in tutte le stagioni;</p> <p>d) E' ACCOLTA , vedi controdeduzione 6</p> <p>e) E' RESPINTA in quanto la ratio della norma già lo prevede;</p> <p>f) E' ACCOLTA l'art. 12.3, comma 7 la norma sarà così integrata: dopo le parole:"...di altre concessioni" viene inserita la seguente frase: " ...nel Comparto 2, tra il bagno n. 52 e n. 79 "è consentita l'estensione, a mare della passeggiata longitudinale, dell'area polifunzionale per un profondità max. di m. 20 fatte sempre salve le distanze dai confini; per tutti gli altri stabilimenti balneari del Comparto 2, la profondità max. sarà di m. 10";</p> <p>g) E' ACCOLTA, all'art. 12.5, comma 7," ...che vanno a coprire" va sostituito il seguito con : " l'arenile, in quanto elementi di arredo, non vengono considerati ai fini del calcolo delle superfici pavimentate";</p> <p>h) E' PARZIALMENTE ACCOLTA l'Art. 21, ultimo comma, verrà così sostituito: "Nel Comparto Passeggiata Sud delle Tamerici, per gli stabilimenti non interamente compresi entro il confine demaniale, in attesa dell'acquisizione delle aree da parte del Comune (transazione Ceschina) che permetta l'adeguamento al PPA di tutti gli operatori di zona, potranno essere realizzate, all'interno dell'area polifunzionale e previo atto unilaterale d'obbligo nel quale gli operatori si impegnano fin d'ora all'arretramento e al relativo adeguamento al PPA entro 6 mesi dalla disponibilità delle suddette aree, pena la decadenza dell'autorizzazione delle opere concesse, e si impegnano altresì a rinunciare a qualsiasi richiesta-danni in caso avversità meteo-marine, le seguenti migliorie: -posa di una vasca idromassaggio per zona una tantum; -posa di una piscina con indice pari alla metà di quello previsto in caso di adeguamento al PPA, intendendo che nel suddetto indice max. pari a 1 mq. su 1 m. lineare di fronte mare della CDM, devono rientrare tutti gli specchi acquei;</p> <p>i) E' PARZIALMENTE ACCOLTA: la norma verrà sostituita come segue: "il chiosco adibito a tabacchi insistente su Piazz.le Roma potrà procedere alla realizzazione dell'interrato per la propria parte di fabbricato chiuso esistente, esclusa la tettoia, accollandosi l'onere dei lavori di risistemazione della parete a confine dell'altro concessionario." In quanto per centri direzionali dei bagnini è già previsto altro (vedi art. 27, 2° comma);</p> <p>j) E' RESPINTA in quanto ostruirebbero troppo la vista mare (la norma verrà in ogni caso corretta, a seguito dell'incontro con la Soprintendenza, nel senso che le suddette plance dovranno essere poste sulle pareti dei manufatti esistenti nella quantità di 1 ogni m.15 di</p>			
--	---	--	--	--

	<p>fronte mare delle CDM);</p> <p>k) E' RESPINTA in quanto troppo invasive per la prossimità con la battigia;</p> <p>l) E' ACCOLTA con la precisazione che comunque dovranno rientrare nel calcolo tot. Delle insegne ammissibili, si modifica pertanto l'art. 37 <u>Insegne degli alberghi</u> all'ultimo capoverso sostituendolo con:"le insegne "storiche" degli alberghi preesistenti possono essere conservate o ricostruite mantenendone la forma e lo stile a condizione che rientrino nel calcolo totale delle insegne ammissibili";</p> <p>Seguono le controdeduzioni all'Allegato "D":</p> <p>m) E' RESPINTA in quanto non è un refuso, ma per quanto attiene ai percorsi si è voluto mantenere l'obbligo di rimozione al termine della stagione,;</p> <p>n) E' RESPINTA in quanto è uno spostamento assai significativo e una cosa è farlo in modo definitivo (adeguamento al Piano) e una cosa è farlo in modo del tutto provvisorio; inoltre tale opzione vuole proprio essere un incentivo all'adeguamento;</p> <p>o) E' RESPINTA in quanto nella prima parte la norma è chiara, si modifica invece l'ultimo capoverso come da successiva controdeduzione.</p> <p>p) ACCOLTA l'Art.5, l'ultimo capoverso viene sostituito nel modo seguente:" Nel Comparto 2, tra il bagno n. 52 e n. 79, è consentita l'estensione, a mare della passeggiata longitudinale, dell'area polifunzionale per un profondità max. di m. 20 fatte sempre salve le distanze dai confini; per tutti gli altri stabilimenti balneari del Comparto 2, la profondità max. sarà di m. 10;</p> <p>q) E' RESPINTA in quanto già oggetto di osservazione, accolta, alla precedente Variante al PPA;</p> <p>r) E' RESPINTA in quanto potrebbe indurre in errore;</p> <p>s) E' RESPINTA in quanto la norma introdotta non riguarda la permeabilità visiva ma la sicurezza per la libera circolazione dei pedoni;</p> <p>t) E' RESPINTA in quanto non si tratta di un refuso, L'introduzione nella presente variante al PPA di non rimuovere le attrezzature a fine stagione è riferita alle piscine, alle vasche e ai gazebo;</p> <p>u) E' PARZIALMENTE ACCOLTA il termine sarà spostato al 2012 in quanto il codice per l'ambiente, anche per gli interventi minori che la precedente Variante esentava da autorizzazione, è già vigente;</p> <p>v) E' RESPINTA in quanto la specificazione fatta era proprio per dire che nonostante l'estensione dell'area polifunzionale per gran parte delle attività consentite, quelle che creano ostruzione visiva devono essere comunque più contenute;</p> <p>w) E' RESPINTA in quanto la società di gestione può essere costituita unicamente tra due detentori di CDM demaniale, una a bar-ristorante e l'altra a bagnino, confinanti o comunque più prossimi e proprio perchè in quanto tale può essere intestataria di autorizzazione specifica atta allo scopo (art. 45 bis Codice della Navigazione);</p> <p>x) E' RESPINTA in quanto sarebbe contro il decoro della spiaggia nel suo insieme. Se gli</p>			
--	--	--	--	--

	<p>operatori vogliono potranno posizionare la vetrinetta all'interno del capanno;</p> <p>y) E' RESPINTA in quanto la norma non chiede che venga mantenuta pulita tutta la spiaggia durante il periodo di chiusura degli stabilimenti, ma solo che resti in funzione e quindi opportunamente svuotato periodicamente, un cestino porta-rifiuti ogni 30 m. del fronte mare della loro Concessione.</p>			
13	<p>FILIPPUCCI EZIO</p> <p>Chiede:</p> <p>a) che venga corretto l'errore cartografico di campitura a spiaggia libera della porzione di terreno fuori dal confine demaniale e di proprietà dell'Antico Demanio, in concessione allo scrivente;</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) E' ACCOLTA, verrà pertanto modificato l'elaborato grafico "n. 15 Comparto 4 Passeggiata Nord dei Pittospori", rammentando che sul suddetto terreno, in concessione al Bar Sirena, potranno essere posizionati unicamente arredi amovibili così come da Autorizzazione citata dallo scrivente e che va comunque sempre preservato l'accesso alla spiaggia libera;</p>	Bar Sirena zona 122/A	29732	05.08.2011
14	<p>SOCIETA' STRASORDINE</p> <p>Chiede:</p> <p>a) di poter disporre di ulteriori 2 gazebo chiusi e coperti m. 5.00 x 5.00 come spazi di ricovero natanti e di poter tamponare lateralmente i 2 gazebo aperti esistenti;</p> <p>b) di poter disporre di due ulteriori gazebo aperti e coperti finalizzati alla gestione dello stabilimento;</p> <p>c) di poter realizzare un punto ristoro ex-novo o in subordine all'interno degli spazi esistenti.</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) E' RESPINTA in quanto non pertinente alla presente Variante al PPA; Tuttavia l'A.M., consapevole della carenza normativa nel vigente PPA, si impegna a sopperire anche a questo aspetto in una prossima Variante al medesimo strumento urbanistico;</p> <p>b) E' RESPINTA in quanto sono già state raggiunte le quantità max. consentite;</p> <p>c) E' RESPINTA in quanto anche questa CDM potrà, volendo, costituire la Società unica di gestione con uno dei due (lato sud e lato nord) bar più vicini per la realizzazione del chiosco di mq. 9.00 (Art. 16 dell'Allegato "D" alle NTA).</p>	Zona 151	29863	08.08.2011
15	CONTI GLORIA	Bar Frank Zona 68	29865	08.08.2011

	<p>Chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Di realizzare una tenda sull'area a mare in CDM per la posa tavoli, unita al bar, cioè che copra anche il passaggio pubblico in concessione al bagnino; b) Di poter dotare la suddetta tenda di montanti a terra all'interno della propria CDM; c) Ombreggiamenti costituiti da ombrelloni o tende da posizionarsi sul lastrico solare; d) Che sia garantito il passaggio di accesso al Bar-ristorante, come previsto nell'arredo urbano prospiciente il bar stesso; e) Che in caso di adeguamento al PPA, nelle quantità possibili (senza scambio di aree con il bagnino), oltre alla superficie a piano terra venga considerata anche l'area coperta a piano terra tamponata ai lati con chiusure laterali. <p>Controdeduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) E' PARZIALMENTE ACCOLTA, nell'All."D", all'art. 14, ultimo comma, viene aggiunto quanto segue:"Ai fini della destagionalizzazione del turismo, fino al 2015, e nei casi accertati di impossibilità a dare immediata attuazione al PPA, ai titolari dei bar-ristorante con licenza annuale, nel periodo invernale (<u>escluso dal 15-05 al 15-09 di ogni anno, così come meglio definito all'art. 4 dell' Ordinanza Balneare Regionale</u>) e previo accordo col bagnino/i interessato/i, è consentita la posa di una sola veranda in struttura leggera, amovibile di max. mq. 30, con h. max. 3.50 sul lato mare dei bar. Tale veranda dovrà essere posizionata sulla proiezione del solo manufatto in muratura, all'interno dell'area già in CDM al bar e a copertura del camminamento pubblico intercluso. In tali casi e verificate le predette condizioni sarà cura del titolare del Bar posizionare/rimuovere al termine/inizio stagione balneare, attorno alla veranda una passeggiata ad uso pubblico affinché non venga compromessa la percorribilità della passeggiata longitudinale. Il suddetto provvedimento è soggetto a tutte le autorizzazioni di legge. A garanzia dell'adempimento il concessionario dovrà presentare apposita fidejussione bancaria escutibile a semplice richiesta per un importo non inferiore a € 5000. b) E' PARZIALMENTE ACCOLTA vedi controdeduzione precedente; c) E' PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto la norma non è perfettamente chiara, per cui all'Art. 12.2, comma 29°, dopo le parole:" ...anche precaria e d amovibile" si aggiunge :", ad eccezione degli ombrelloni con sottostanti tavolini e sedie, " d) E' RESPINTA in quanto è garantito un accesso largo m.2.00. In caso di adeguamento al PPA si seguirà quanto previsto dalle NTA, e) E' RESPINTA nel senso che applicando i criteri previsti dalle NTA è già previsto che sarà compresa nel calcolo l'eventuale veranda, coperta e chiusa, già autorizzata e in CDM. Sarà invece escluso dal calcolo l'area esterna per la posa tavoli, lato mare. 			
16	MERLI VIRGILIO	Zona 1	29869	08.08.2011

	<p>Chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Essendo la concessione a confine con Misano ed essendo tale confine irregolare, di uniformare la CDM secondo lo stato reale dei luoghi; b) Art.6, comma 9, punto 10, di sostituire la parola CDM con la discitura: "stabilimento balneare" <p>Controdeduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) E' RESPINTA in quanto non pertinente b) E' ACCOLTA come da osservazione. 			
17	<p>LAZZARETTI SERGIO</p> <p>Chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Di poter realizzare una scala antincendio di collegamento con il lastrico solare del Bar su area in concessione al bagnino dato che la proprietà è la medesima. <p>Controdeduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) E' RESPINTA in quanto trattasi comunque di due diverse CDM. 	Bar Beach Cafè e Zona 132	29940	08.08.2011
18	<p>COOPERATIVA BAGNINI ADRIATICA</p> <p>Chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di modificare il limite di superficie minima realizzabile (per i bagni in zona nord marano) da mq.50.00 a mq. 75.00 oppure mq 1.00 per ogni m. lineare di fronte mare CDM; b) in alternativa, per le zone con più di m. 50.00 di fronte mare, consentire anche le vasche idro restando nell'indice della sola piscina e nel caso in cui i confinanti non abbiano già scelto l'area tematica della piscina; c) di aggiungere un'area tematica, solo per l'Area nord-marano, per la somministrazione di frutta fresca, bevande e snack qualora la zona non confini con alcun Bar; d) di eliminare l'obbligo della società di gestione per il chioschetto di somministrazione cibi e bevande; <p>Controdeduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) E' RESPINTA in quanto si supererebbero le quantità max. complessive del PPA e scardinerebbe tutto il sistema di calcolo fin qui applicato nel PPA; b) E' RESPINTA in quanto creerebbe immotivata disparità di trattamento degli operatori; c) E' RESPINTA in quanto non pertinente e in quanto l'art. 16 dell'all."D" consente già parte 	Generale	29950	08.'8.2011

	<p>di quanto richiesto;</p> <p>d) E' RESPINTA in quanto la società di gestione può essere costituita unicamente tra due detentori di CDM demaniale, una a bar-ristorante e l'altra a bagnino, confinanti o comunque più prossimi e proprio in quanto tale intestataria di autorizzazione specifica atta allo scopo (art. 45 bis Codice della Navigazione);</p>			
19	<p>CICCHETTI DAVIDE</p> <p>Chiede:</p> <p>a) che possano essere aggiunte pedane sotto i gazebo autorizzati e destinati ad aree tematiche;</p> <p>b) Che sull'area dell'Antico Demanio in concessione allo scrivente sia data possibilità di collocare gonfiabili, giochi per bambini, tappeti elastici, attrezzature sportive, ecc.;</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) E' RESPINTA tutte le superfici, escluso i tappeti e le stuoie, concorrono al conteggio della superficie pavimentata;</p> <p>b) E' RESPINTA in quanto sull'area dell'Antico Demanio, ancorché in concessione, si possono collocare unicamente arredi temporanei non ostruttivi la permeabilità visiva e comunque deve essere sempre garantito l'accesso alla spiaggia libera;</p>	Zona 122/b	29951	08.08.2011
20	<p>BELLANOVA DOMENICO</p> <p>Chiede:</p> <p>a) Che nella realizzazione dei 2 gazebo, mq. max. 50.00, in caso di adeguamento al PPA o il gazebo, max. mq. 25, negli interventi con l'All."D", sia lasciato libero il numero di gazebo pur rispettando le quantità massime consentite in un caso e nell'altro.</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) E' ACCOLTA, vedi controdeduzione n.11, punto v).</p>	Geometra	29953	08.08.2011
21	<p>OLIVIERI FEDERICA PER "SOCIETA' IL DESTRIERO s.r.l."</p> <p>Chiede:</p> <p>a) di poter posizionare sull'area esterna in CDM strutture leggere temporanee (verande) in caso di maltempo;</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) E' PARZIALMENTE ACCOLTA, nell'All."D", all'art. 14, ultimo comma, viene aggiunto</p>	Bar Ristorante Mosca Bianca Zona 147	29956	08.08.2011

	<p>quanto segue:”Ai fini della destagionalizzazione del turismo, fino al 2015, e nei casi accertati di impossibilità a dare immediata attuazione al PPA, ai titolari dei bar-ristorante con licenza annuale, nel periodo invernale (<u>escluso la stagione balneare, come da ordinanza</u>) (<u>escluso dal 15-05 al 15-09 di ogni anno, così come meglio definito all’art. 4 dell’ Ordinanza Balneare Regionale</u>) e previo accordo col bagnino/i interessato/i, è consentita la posa di una sola veranda in struttura leggera, amovibile di max. mq. 30, con h. max. 3.50 sul lato mare dei bar. Tale veranda dovrà essere posizionata sulla proiezione del solo manufatto in muratura, all’interno dell’area già in CDM al bar e a copertura del camminamento pubblico intercluso. In tali casi e verificate le predette condizioni sarà cura del titolare del Bar posizionare/rimuovere al termine/inizio stagione balneare, attorno alla veranda una passeggiata ad uso pubblico affinché non venga compromessa la percorribilità della passeggiata longitudinale. Il suddetto provvedimento è soggetto a tutte le autorizzazioni di legge. A garanzia dell’adempimento il concessionario dovrà presentare apposita fidejussione bancaria escutibile a semplice richiesta per un importo non inferiore a € 5000.</p>			
22	<p>OLIVIERI FEDERICA PER “SOCIETA’ IL DESTRIERO s.r.l.” Chiede: a) l’ampliamento della CDM per realizzare l’adeguamento al PPA; Controdeduzioni: a) E’ RESPITA in quanto non si concedono ampliamenti di CDM se non per rettifica di errori o aggiustamenti di casi del tutto particolari;</p>	Bar Ristorante Mosca Bianca Zona 147	29960	08.08.2011
23	<p>ZANNONI MARIO Chiede: a) di modificare l’altezza max. dei magazzini per ricovero attrezzature per esigenza estetica in quanto lo si è progettato in aderenza al capanno del bagnino; b) in alternativa si chiede che il capanno del bagnino venga portato alla dimensione max. di mq. 50.00. Controdeduzioni: a) E’ RESPINTA in quanto il corpo edilizio del bagnino, dovendo essere abitabile, è l’unico per il quale si possono superare le altezze medie dei manufatti di spiaggia che devono comunque restare il più possibile contenute; b) E’ RESPINTA perchè si supererebbero le quantità max. consentite globalmente in mq. o in volume.</p>	Zona 70	29962	08.08.2011

OSSERVAZIONI PERVENUTE FUORI TERMINE

1	<p>ASSOCIAZIONE ALBERGATORI RICCIONE</p> <p>Chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Art. 1, che anche per gli operatori compresi nell'Area Pilota Sud sia possibile l'adeguamento al PPA senza aspettare l'approvazione del POC; b) Art. 6, comma (1° come da loro indicato, è sbagliato) 14, venga eliminata la frase:” sì da escludere la necessità di creare artificialmente dune sabbiose durante il periodo invernale” in quanto, per esperienza, le dune sono l'unica difesa efficace contro le ingressioni marine invernali; c) Art. 12.3, comma a), Di interrare per una profondità maggiore le Piscine per calmierare l'impatto ambientale d) Art. 12.3, comma a), che oltre al termico-solare e al fotovoltaico per scaldare l'acqua delle piscine sia data anche la possibilità di dotarsi di impianti tradizionali per i periodi di maltempo; e) Art.12.3, che le aree polifunzionali a mare nelle zone dove non c'è spazio, del Comparto 2, vengano estese per una profondità di m. 20; f) Art.12.5 che tappeti e stuoie sopra la sabbia, in quanto elementi di arredo, non vengano considerate ai fini del calcolo della superficie pavimentata; g) Art. 21, ultimo comma, che gli operatori interessati all'adeguamento al Piano (passeggiata sud, delle tamerici) possano essere lasciati liberi di decidere se arretrarsi o meno sulle aree Ceschina senza atto unilaterale d'obbligo; h) Art. 33, ultimo comma, di poter realizzare l'interrato sotto tutto il manufatto in piazzale Roma o con il consenso di entrambi i concessionari o ognuno sotto la propria CDM e imponendo ai tabacchi di realizzare il distacco accollandosi tutte le spese; i) Art. 37, di posizionare le plance per la pubblicità una ogni 10 m. di fronte CDM; j) Art. 37 di poter installare nuove plance pubblicitarie ai lati delle torrette per il salvamento; k) Art. 37 le insegne storiche degli alberghi di poterle, anche se molto ammalorate, ricostruire integralmente, con le stesse caratteristiche; <p>rispetto all'Allegato”D”:</p>	Generale	30078	09.08.2011
---	---	----------	-------	------------

	<p>l) art. 3 –Varchi e percorsi pedonali: di eliminare al 2° comma l’obbligo di rimozione a fine stagione balneare, in quanto probabile refuso;</p> <p>m) Art. 3 –Varchi e percorsi pedonali: di dare la possibilità di spostare la passeggiata longitudinale a tutti;</p> <p>n) Art. 5 di riscrivere completamente la norma;</p> <p>o) Art. 5 aree polifunzionali, di estendere l’area polifunzionale tra la zona n. 52 e la n. 79 per una profondità 20ml.</p> <p>p) Art 6 tende per l’ombreggiamento: che la larghezza max. davanti alle cabine venga portata da un max. di m. 3.00 a m. 3.50;</p> <p>q) Art. 6 tende per l’ombreggiamento: di poter dotare la tenda davanti al chiosco del bagnino di montanti a terra o che a seguito delle parole: “...in alternativa , previa autorizzazione sismica...” venga aggiunto :” se richiesta”;</p> <p>r) Art. 6 tende per l’ombreggiamento: di consentire comunque che la tenda davanti al chiosco del bagnino possa essere dotata di montanti a terra in quanto non sarebbero di ostruzione visiva;</p> <p>s) Art. 6 tende per l’ombreggiamento: di eliminare l’obbligo di rimozione dei percorsi pedonali in quanto refuso;</p> <p>t) Art. 6 tende per l’ombreggiamento: di spostare il termine del 2011 per l’adeguamento di tutte le strutture atte all’ombreggiamento al 2015;</p> <p>u) Art. 7 zone riservate ad attrezzature ludiche degli stabilimenti balneari: di acconsentire che i tappeti elastici di diametro max. m. 3.60 si possano posizionare anche nelle aree polifunzionali a mare estese di m. 35;</p> <p>v) Art. 16 criteri ed indirizzi...Chioschetti per somministrazione alimenti e bevande di 9 mq.: di cassare l’obbligo di costituire la soc. unica di gestione tra il Bar e i bagnini confinanti, per ovviare alle formalità burocratiche, e di poter liberalizzare i contraenti dall’essere confinanti o comunque più vicini;</p> <p>w) Art. 16 ... Attività di merchandising: di poter posizionare una vetrinetta all’esterno del capanno del bagnino;</p> <p>x) Art. 16 ... Chiusure invernali: di esentare i bagnini dal mantenimento in funzione dei cestini porta-rifiuti durante il periodo di chiusura degli stabilimenti.</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) E’ RESPINTA all’Art. 20, 2° comma, il punto 3) verrà così sostituito: “Nel sottoambito Zona Pilota Sud, in attesa dell’acquisizione delle aree da parte del Comune mediante il POC che permetta l’adeguamento al PPA di tutti gli operatori di zona, potranno essere realizzate le</p>			
--	---	--	--	--

	<p>seguenti migliorie all'interno dell'area polifunzionale, previo atto unilaterale d'obbligo nel quale gli operatori si impegneranno fin d'ora all'arretramento e al relativo adeguamento al PPA quando gli sarà data la disponibilità delle suddette aree e si impegnano altresì a rinunciare a qualsiasi richiesta-danni in caso avversità climatiche.”:</p> <ul style="list-style-type: none"> -posa di una vasca idromassaggio per zona una tantum; -posa di una piscina con indice pari alla metà di quello previsto in caso di adeguamento al PPA, intendendo che nel suddetto indice max. pari a 1 mq. su 1 m. lineare di fronte mare della CDM, devono rientrare tutti gli specchi acquei; -posa di max. 3 cabine (max. mq. 9.00) per gli stabilimenti che non raggiungono la quantità minima prevista dal Piano di mq. 50.00 per servizi.” <p>b) E' PARZIALMENTE ACCOLTA. La norma in realtà dice che in caso di adeguamento bisogna da subito adottare tutti gli accorgimenti tecnici e tecnologici a disposizione per ovviare il più possibile al fenomeno erosivo. Tuttavia si corregge il comma in questione nel seguente modo, la frase: “ ...si da escludere la necessità...” , diventa: “ ...si contenere la necessità...”;</p> <p>c) E' ACCOLTA , vedi controdeduzione 6;</p> <p>d) E' RESPINTA in quanto la ratio della norma già lo prevede;</p> <p>e) E' ACCOLTA l'art. 12.3, comma 7 la norma sarà così integrata: dopo le parole :” ...nel Comparto 2, tra il bagno n. 52 e n. 79, è consentita l'estensione, a mare della passeggiata longitudinale, dell'area polifunzionale per un profondità max. di m. 20 fatte sempre salve le distanze dai confini; per tutti gli altri stabilimenti balneari del Comparto 2, la profondità max. sarà di m. 10;</p> <p>f) E' ACCOLTA, all'art. 12.5, comma 7, dopo le parole:” ...che vanno a coprire” va sostituito il seguito con :” l'arenile, in quanto elementi di arredo, non vengono considerati ai fini del calcolo delle superfici pavimentate”;</p> <p>g) E' PARZIALMENTE ACCOLTA l'Art. 21, ultimo comma, verrà così sostituito: “Nel Comparto Passeggiata Sud delle Tamerici, per gli stabilimenti non interamente compresi entro il confine demaniale, in attesa dell'acquisizione delle aree da parte del Comune (transazione Ceschina) che permetta l'adeguamento al PPA di tutti gli operatori di zona, potranno essere realizzate, all'interno dell'area polifunzionale e previo atto unilaterale d'obbligo nel quale gli operatori si impegnano fin d'ora all'arretramento e al relativo adeguamento al PPA entro 6 mesi dalla disponibilità delle suddette aree, pena la decadenza dell'autorizzazione delle opere concesse, e si impegnano altresì a rinunciare a qualsiasi richiesta-danni in caso avversità meteo-marine, le seguenti migliorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -posa di una vasca idromassaggio per zona una tantum; -posa di una piscina con indice pari alla metà di quello previsto in caso di adeguamento al PPA, intendendo che nel suddetto indice max. pari a 1 mq. su 1 m. lineare di fronte mare della CDM, devono rientrare tutti gli specchi acquei; <p>h) E' PARZIALMENTE ACCOLTA: la norma verrà sostituita come segue: “il chiosco adibito</p>			
--	--	--	--	--

	<p>a tabacchi insistente su Piazz.le Roma potrà procedere alla realizzazione dell'interrato per la propria parte di fabbricato chiuso esistente, esclusa la veranda, accollandosi l'onere dei lavori di risistemazione della parete a confine dell'altro concessionario." In quanto per centri direzionali dei bagnini è già previsto altro (art. 27, 2° comma);</p> <p>i) E' RESPINTA in quanto ostruirebbero troppo la vista mare (la norma verrà in ogni caso corretta, a seguito dell'incontro con la Soprintendenza, nel senso che le suddette plance dovranno essere poste sulle pareti dei manufatti esistenti nella quantità di 1 ogni m.15 di fronte mare delle CDM);</p> <p>j) E' RESPINTA in quanto troppo invasive per la prossimità con la battigia;</p> <p>k) E' ACCOLTA con la precisazione che comunque dovranno rientrare nel calcolo tot. Delle insegne ammissibili, si modifica pertanto l'art. 37 <u>Insegne degli alberghi</u> all'ultimo capoverso sostituendolo con:"le insegne "storiche" degli alberghi preesistenti possono essere conservate e ricostruite mantenendone la forma e lo stile a condizione che rientrino ne calcolo totale delle insegne ammissibili";</p> <p>controdeduzioni alle osservazione all'Allegato"D":</p> <p>l) E' RESPINTA in quanto non è un refuso, ma per quanto attiene ai percorsi si è voluto mantenere l'obbligo di rimozione al termine della stagione;</p> <p>m) E' RESPINTA in quanto è uno spostamento assai significativo e una cosa è farlo in modo definitivo (adeguamento al Piano) e una cosa è farlo in modo del tutto provvisorio; inoltre tale opzione vuole proprio essere un incentivo all'adeguamento;</p> <p>n) E' RESPINTA in quanto nella prima parte la norma è chiara, si modifica invece l'ultimo capoverso come da successiva controdeduzione.</p> <p>o) ACCOLTA l'Art.5, l'ultimo capoverso viene sostituito nel modo seguente:" Nel Comparto 2, tra il bagno n. 52 e n. 79, è consentita l'estensione, a mare della passeggiata longitudinale, dell'area polifunzionale per un profondità max. di m. 20 fatte sempre salve le distanze dai confini; per tutti gli altri stabilimenti balneari del Comparto 2, la profondità max. sarà di m. 10;</p> <p>p) E' RESPINTA in quanto già oggetto di osservazione, accolta, alla precedente Variante al PPA;</p> <p>q) E' RESPINTA in quanto potrebbe indurre in errore;</p> <p>r) E' RESPINTA in quanto la norma introdotta non riguarda la permeabilità visiva ma la sicurezza per la libera circolazione dei pedoni;</p> <p>s) E' RESPINTA in quanto non si tratta di un refuso, L'introduzione nella presente variante al PPA di non rimuovere le attrezzature a fine stagione è riferita alle piscine, alle vasche e ai gazebo;</p> <p>t) E' PARZIALMENTE ACCOLTA il termine sarà spostato al 2012 in quanto il codice per l'ambiente, anche per gli interventi minori che la precedente Variante esentava da autorizzazione, è già vigente;</p>			
--	---	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> u) E' RESPINTA in quanto la specificazione fatta era proprio per dire che nonostante l'estensione dell'area polifunzionale per gran parte delle attività consentite, quelle che creano ostruzione visiva devono essere comunque più contenute; v) E' RESPINTA in quanto la società di gestione può essere costituita unicamente tra due detentori di CDM demaniale, una a bar-ristorante e l'altra a bagnino, confinanti o comunque più prossimi e proprio perchè in quanto tale può essere intestataria di autorizzazione specifica atta allo scopo (art. 45 bis Codice della Navigazione); w) E' RESPINTA in quanto sarebbe contro il decoro della spiaggia nel suo insieme. Se gli operatori vogliono potranno posizionare la vetrinetta all'interno del capanno; x) E' RESPINTA in quanto la norma non chiede che venga mantenuta pulita tutta la spiaggia durante il periodo di chiusura degli stabilimenti, ma solo che resti in funzione e quindi opportunamente svuotato periodicamente, un cestino porta-rifiuti ogni 30 m. del fronte mare della loro Concessione. 			
2	<p>STUDIO LEPRI ARCHITETTI ASSOCIATI</p> <p>Chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che, per meglio garantire la permeabilità visiva e considerando che il dislivello tra strada litoranea e spiaggia non è costante, per la posa dei gazebo la quota di riferimento non sia quella dell'arenile ma quella del lungomare dei Giardini; b) che, sempre per gli stessi motivi, sia consentita anche la posa di coperture piane o a vela. <p>Controdeduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) E' RESPINTA in quanto occorre avere una norma certa e uguale per tutti e trovare altri sistemi di calcolo, possibili, potrebbe indurre in confusione. b) E' PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto la ratio della norma già prevede che avendo la possibilità di realizzare coperture a pagoda, nella sagoma max. consentita può essere compresa qualunque forma ed è evidente che quelle piane siano sempre consentite. E' respinta invece la possibilità di realizzare coperture a vela in quanto sarebbe una tipologia di nuova introduzione. 	Generale	31891	26.08.2011
	<p>STUDIO LEPRI ARCHITETTI ASSOCIATI</p> <p>Chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Art. 12.2, che la possibilità di ristrutturazione dei bar-ristorante, senza adeguamento al 	Generale	31892	26.08.2011

3	<p>Piano, prevista per quelli insistenti sui piazzali storici, venga estesa a tutti;</p> <p>b) In caso di adeguamento al PPA, che la possibilità di realizzare a terra la copertura leggera di 35 mq. venga estesa a 50 mq.</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) E' RESPINTA in quanto ai locali insistenti sui P.li storici, essendo appunto stati i primi ad effettuare l'attività, viene riconosciuta una sorta di ragione storica; mentre l'estensione di tale possibilità a tutti gli altri comporterebbe uno sfioramento delle quantità complessive e andrebbe contro i "principi" del Piano stesso di liberare le superfici a terra.</p> <p>b) E' RESPINTA in quanto la norma, in caso di adeguamento, non prevede affatto la possibilità di realizzare spazi aggiuntivi a terra nemmeno per le strutture posizionate sui piazzali storici.</p>			
4	<p>GEOMETRA LOTTI DUILIO, ARCHITETTO LOTTI BARBARA E ARCHITETTO LOTTI MICHELA</p> <p>Chiede:</p> <p>a) che venga introdotta la possibilità di realizzare tende e gazebo sulle terrazze calpestabili dei bar-ristorante;</p> <p>b) che venga estesa a tutti i bar-ristorante e non solo a quelli insistenti sui piazzali storici, la possibilità di realizzare un ampliamento, non meglio definito, a terra di 35 mq.</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) E' RESPINTA in quanto se si vogliono aumentare le superfici di utilizzo il PPA prevede la necessità di adeguamento al Piano stesso , altrimenti a copertura delle suddette terrazze è sempre possibile posizionare ombrelloni che però tali devono restare.</p> <p>b) E' RESPINTA in quanto ai locali insistenti sui P.li storici, essendo appunto stati i primi ad effettuare l'attività, viene riconosciuta una sorta di ragione storica; mentre l'estensione di tale possibilità a tutti gli altri comporterebbe uno sfioramento delle quantità complessive e andrebbe contro i "principi" del Piano stesso di liberare le superfici a terra.</p>	Studio Tecnico	34074	14.09.2011
5	<p>OLIVIERI FEDERICA</p> <p>Chiede:</p> <p>a) Art. 12.2 <u>Area destinata alle strutture e ai servizi funzionali all'esercizio dell'attività di bagnino o ai Bar-Ristorante</u>, comma 30 e 31, che la possibilità di realizzare quanto previsto dai menzionati artt., sia estesa anche ai bar-ristorante insistenti su Piazzale Allende aggiungendo quindi al</p>	Bar Ristorante Mosca Bianca zona 147	40055	26.10.2011

	<p>comma 31, dopo le parole: "...Piazzale San Martino" le parole:"e Piazzale Allende".</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) E' ACCOLTA viene modificata come da osservazione.</p>			
6	<p>MICHELANGELI MAURO</p> <p>Chiede:</p> <p>a) Art. 12.2 <u>Area destinata alle strutture e ai servizi funzionali all'esercizio dell'attività di bagnino o ai Bar-Ristorante</u>, comma 30 e 31, che la possibilità di realizzare quanto previsto dai menzionati artt., sia estesa anche ai bar-ristorante insistenti su Piazzale Allende aggiungendo quindi al comma 31, dopo le parole: "...Piazzale San Martino" le parole:"e Piazzale Allende".</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) E' ACCOLTA viene modificata come da osservazione.</p>	<p>Bar Ristorante Mariscos Zona 154</p>	<p>40056</p>	<p>26.10.2011</p>
7	<p>PRITELLI LUIGI LAZZRETTI SERGIO</p> <p>Chiede:</p> <p>che, per sopperire ai problemi di rumore acustico dell'area Nord Marano venga inserito nelle NTA di PPA:</p> <p>a) l' art. di RUE 1.3.23 penultimo comma:" <i>le chiusure e coperture mobili e smontabili, nella misura strettamente necessaria al contenimento delle emissioni acustiche, ai sensi di legge vigente in materia, relativamente alle attività di spettacolo (locali da ballo all'aperto ed arene estive) di cui ai tipi d'uso b4, c6 e c7;</i></p> <p>b) l' art. di RUE 1.5.17 comma 1, lettera G:" <i>l'installazione di barriere acustiche per la predisposizione di progetti di bonifica acustica sulle attività, solamente, a seguito di parere del Settore Ambiente o Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente della Provincia di Rimini, da rilasciarsi a seguito di presentazione di progetto di risanamento acustico o documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e L.R. 15/01 e relativa delibera attuativa, debitamente firmati datecnico abilitato in acustica ed altresì al fine di mitigare l'impatto acustico delle strutture; nella tipologia costruttiva delle barriere acustiche possono essere comprese anche rilevati in terreno.</i>";</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) RESPINTA in quanto non pertinente: le zone di arenile hanno peculiarità specifiche tali da non poter essere, per legge, equiparate al resto del territorio comunale;</p>	<p>Beach Village Bar Bik Beach Restaurant</p>	<p>40744</p>	<p>02.11.2011</p>

	b) IDEM			
8	<p>ARDUINI TIZIANO</p> <p>Chiede: che, per sopperire ai problemi di rumore acustico dell'area Nord Marano venga inserito nelle NTA di PPA:</p> <p>a) l' art. di RUE 1.3.23 penultimo comma:” <i>le chiusure e coperture mobili e smontabili, nella misura strettamente necessaria al contenimento delle emissioni acustiche, ai sensi di legge vigente in materia, relativamente alle attività di spettacolo (locali da ballo all’aperto ed arene estive) di cui ai tipi d’uso b4, c6 e c7;</i>”;</p> <p>b) l' art. di RUE 1.5.17 comma 1, lettera G:” <i>l’installazione di barriere acustiche per la predisposizione di progetti di bonifica acustica sulle attività, solamente, a seguito di parere del Settore Ambiente o Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente della Provincia di Rimini, da rilasciarsi a seguito di presentazione di progetto di risanamento acustico o documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e L.R. 15/01 e relativa delibera attuativa, debitamente firmati da tecnico abilitato in acustica ed altresì al fine di mitigare l'impatto acustico delle strutture; nella tipologia costruttiva delle barriere acustiche possono essere comprese anche rilevati in terreno.”;</i></p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) RESPINTA in quanto non pertinente: le zone di arenile hanno peculiarità specifiche tali da non poter essere, per legge, equiparate al resto del territorio comunale;</p> <p>b) IDEM</p>	Bar Ponente Zona 138	40747	02.11.2011
9	<p>CALLEGARIS NADIA PERAZZINI DOMENICO RAVALDINI ELIO</p> <p>Chiede:</p> <p>a) Art. 12.2 <u>Area destinata alle strutture e ai servizi funzionali all’esercizio dell’attività di bagnino o ai Bar-Ristorante</u>, comma 19, di inserire la possibilità, nel caso di specie, di realizzare una veranda a copertura dell’area esterna già in CDM per la posa tavoli comprendente il tratto di passeggiata longitudinale pubblica, lasciandone libero il passaggio;</p> <p>b) In opzione e in caso di adeguamento al PPA di spostare il summenzionato passaggio</p>	Bar-Ristorante Kiki Beach zona 32 Bar-Ristorante Onda Blu zona 28 Bar-Ristorante Pizzeria da Elio zona 26	40748	02.11.2011

	<p>pubblico e di anettere quello preesistente alla CDM del bar.</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>a) E' PARZIALMENTE ACCOLTA, nell'AlI."D", all'art. 14, ultimo comma, viene aggiunto quanto segue:"Ai fini della destagionalizzazione del turismo, fino al 2015, e nei casi accertati di impossibilità a dare immediata attuazione al PPA, ai titolari dei bar-ristorante con licenza annuale, nel periodo invernale (<u>escluso dal 15-05 al 15-09 di ogni anno, così come meglio definito all'art. 4 dell' Ordinanza Balneare Regionale</u>) e previo accordo col bagnino/i interessato/i, è consentita la posa di una sola veranda in struttura leggera, amovibile di max. mq. 30, con h. max. 3.50 sul lato mare dei bar. Tale veranda dovrà essere posizionata sulla proiezione del solo manufatto in muratura, all'interno dell'area già in CDM al bar e a copertura del camminamento pubblico intercluso. In tali casi e verificate le predette condizioni sarà cura del titolare del Bar posizionare/rimuovere al termine/inizio stagione balneare, attorno alla veranda una passeggiata ad uso pubblico affinché non venga compromessa la percorribilità della passeggiata longitudinale. Il suddetto provvedimento è soggetto a tutte le autorizzazioni di legge. A garanzia dell'adempimento il concessionario dovrà presentare apposita fidejussione bancaria escutibile a semplice richiesta per un importo non inferiore a € 5000.</p> <p>b) E' RESPINTA in quanto la variazione delle CDM coinvolge anche altri concessionari che attualmente hanno i tratti delle suddette aree ad uso passeggiata pubblica, e per le quali hanno sempre corrisposto il relativo canone, comprese nelle loro CDM.</p>			
10	<p>CIMAROLI MARIO, LAZZARETTI SERGIO, TAMBURINI GIAN PIERO (soci Mojito)</p> <p>Chiede: che, per sopperire ai problemi di rumore acustico dell'area Nord Marano venga inserito nelle NTA di PPA:</p> <p>a) l' art. di RUE 1.3.23 penultimo comma:" <i>le chiusure e coperture mobili e smontabili, nella misura strettamente necessaria al contenimento delle emissioni acustiche, ai sensi di legge vigente in materia, relativamente alle attività di spettacolo (locali da ballo all'aperto ed arene estive) di cui ai tipi d'uso b4, c6 e c7;</i></p> <p>b) l' art. di RUE 1.5.17 comma 1, lettera G:" <i>l'installazione di barriere acustiche per la predisposizione di progetti di bonifica acustica sulle attività, solamente, a seguito di parere del Settore Ambiente o Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente della Provincia di Rimini, da rilasciarsi a seguito di presentazione di progetto di risanamento acustico o documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e L.R. 15/01 e relativa delibera attuativa, debitamente firmati datecnico abilitato in acustica ed altresì al fine di mitigare l'impatto acustico delle strutture; nella tipologia costruttiva delle barriere acustiche possono essere comprese anche rilevati in terreno.</i>";</p>	<p>Bar-Ristorante Mojito Beach caffè e Stabilimento balneare n. 137</p>	42098	14.11.2011

	<p>Controdeduzioni:</p> <p>c) RESPINTA in quanto non pertinente: le zone di arenile hanno peculiarità specifiche tali da non poter essere, per legge, equiparate al resto del territorio comunale;</p> <p>d) IDEM</p>			
11	<p>BELLANOVA DOMENICO</p> <p>Chiede: Che l' Art. 6, punto 4, dopo le parole:" ...non superiori a m." si sostituisca quello che segue con: 10.50 x 3.60" anziché 10.20 x 3.20 come prevede attualmente la norma.</p> <p>Controdeduzioni: E' PARZIALMENTE ACCOLTA nel senso che sul lato dove non pregiudica ostruzione visiva del mare può essere aumentata come da richiesta; pertanto l'Art. 6, punto 4, dopo le parole:"...non superiori a m." verrà così modificato:"10.50 x 3.20"</p>	Geometra	42974	17.11.2011